

QUESTIONI AMMINISTRATIVE NEL MEDITERRANEO ANTICO

PROFILI GIURIDICI E TESTUALI

a cura di P. Biavaschi

Milano 2012

 ARCIPELAGO EDIZIONI

Comitato scientifico:

Michael Crawford (School of Advanced Study, University of London)

José Luis García Ramón (Universität zu Köln)

Giuliana Garzone (Università degli Studi di Milano)

Nunzio La Fauri (Universität Zürich)

Diego Poli (Università degli Studi di Macerata)

Michele Prandi (Università degli Studi di Genova)

Edgar Radtke (Universität Heidelberg)

Giovanna Rocca (Università IULM, Milano)

Francesca Santulli (Università IULM, Milano)

Segreteria: Manuela Anelli
manuela.anelli@iulm.it

La collana, originariamente destinata ad accogliere contributi maturati all'interno dell'Istituto di Scienze del Linguaggio dell'Università IULM, nel corso del tempo ha assunto una nuova fisionomia parallelamente all'evoluzione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, aprendosi a contributi di studiosi provenienti da sedi diverse e diversificando altresì i temi e gli obiettivi dei volumi. Le questioni affrontate coinvolgono, come poli privilegiati, da una parte le scienze del linguaggio, nella loro complessità, dall'altra quelle dell'antichità, pur viste dalla prospettiva muovente dalla centralità della lingua. Esse rispecchiano l'intento di dare spazio tanto alla ricerca storica quanto all'analisi sincronica, con contributi ora specialistici ora più decisamente divulgativi, per rispondere da un lato ai bisogni della didattica e dall'altro all'esigenza di sviluppare e diffondere la riflessione critica che impegna ormai da anni diverse generazioni di ricercatori.

I volumi pubblicati nella collana sono sottoposti a un processo di peer review che ne attesta la validità scientifica.

Alessia Spina
TENTATIVI IMPERIALI DI RIORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVO-MILITARE NELL'ANNO 379

Nel contributo, dopo un breve cenno agli eventi successivi alla disfatta di Adrianopoli, si considerano taluni provvedimenti emanati dagli imperatori Graziano e Teodosio nel 379. In particolare, si è scelto di esaminare la legislazione dedicata ai 'palatini', figura emblematica del processo di "burocratizzazione militare" avviato già dagli imperatori precedenti, cui è dedicato il titolo 6.30 del Codice Teodosiano. Le costituzioni tratteggiano un quadro di malfunzionamento e corruzione, cui gli imperatori tentano, con modalità e intensità diverse, di dare soluzione.

In the contribution, after a brief mention of the events following the defeat at Adrianople, we consider some of the measures enacted by the emperors Gratian and Theodosius in 379. In particular, we examine the legislation concerning the 'palatini', highly representative of the process of "military bureaucracy" already started by the previous emperors. As a matter of fact, the title 6.30 of the Theodosian Code concerns 'palatini'. The constitutions outline a framework of malfunctioning and corruption, which the emperors, in different ways and degrees, tried to solve.

1. *Il potere imperiale dopo Adrianopoli: brevi cenni storici.* Il 9 agosto 378 d.C., presso la città di Adrianopoli, l'impero romano subisce una delle più dure sconfitte della storia, in un cruento scontro contro i Goti, in cui perse la vita anche l'imperatore Valente¹. Mentre i barbari vittoriosi, guidati dal generale Fritigerno, procedevano verso ovest alternando mode-

¹ Come ricorda Barbero 2005, pp. 170 s., "la battaglia di Adrianopoli ... fu un trauma per il mondo antico. Ammiano Marcellino decide di chiudere la sua opera col racconto di quella battaglia, perché la valenza simbolica di Adrianopoli gli sembra decisiva".

ste vittorie a sconfitte², ma senza mai incontrare una seria resistenza, il potere imperiale era ormai concentrato nelle mani di Graziano: a *Sirmio* sopravvivevano un imperatore, un centro amministrativo, il nucleo di un apparato burocratico ed un'armata intatta, mentre nel resto dell'Impero vi erano solo generali non sempre dotati di truppe, ufficiali privi di denaro e funzionari della pubblica amministrazione incapaci di esercitare l'autorità sul territorio. La lungimiranza di Graziano³ lo condusse ad affiancarsi al potere Flavio Teodosio il Giovane, figlio di Flavio Teodosio il Vecchio, *magister equitum* e leale sostenitore di Valentiniano, segnalatosi per le sue capacità militari alcuni anni prima, nel 374, durante una spedizione in *Mesia*, contro i Sarmati, dove aveva riportato una stupefacente serie di vittorie⁴.

² Ammiano Marcellino narra dell'opposizione della città di Perinto (Amm. XXXI.16.3: *At Gothi Hunis Halanisque permixti nimium bellicosis et fortibus, rerumque asperarum difficultatibus induratis ... fixis iusta Perinthium castris, ipsam quidem urbem claudium memores pristinarium nec adire nec temptare sunt ausi ...*) e della sconfitta subita a Costantinopoli (Amm. XXXI.16.4: *unde Costantinopolim, copiarum cumulis inhiantes amplissimis, formas quadratorum agminum insidiarum metu servantes, ire ocus festinabant, multa in exitium urbis inclitae molituri. quos inferentes sese immodice obicesque portarum paene pulsantes, hoc casu caeleste reppulit nomen*), aggiungendo poi, con riferimento ad un altro cruento episodio, che *quo monstroso miraculo barbari territi, postea non ferocientes ex more, cum agendum adpeteret aliquid, sed ambiguis gressibus incedebant* (Amm. XXXI.16.6). Sul punto Williams-Friell 1999, pp. 24 ss. e, per la narrazione di Ammiano, v. Paschoud 1986, 152 s.

³ Ma i giudizi degli storici su Graziano sono piuttosto ambigui, come dimostra la sintetica descrizione che ne fa Amm. XXVII.10.18: *praeclarae indolis adulescens, facundus et moderatus et bellicosus et clemens, ad aemulationem lectorum progrediens principum, dum etiam tum lanugo genis inserperet speciosa, ni vergens in ludibriosos actus natura, laxantibus proximis semet ad vana studia Caesaris Commodi convertisset, licet his incruentus*.

⁴ Them., *Or.*, XV, 198A; Theodor., *Hist. eccl.*, V, 5, 2.

Il 19 gennaio del 379 – unica data sicura nella generale incertezza dei dati relativi a questi mesi – Teodosio venne acclamato Augusto⁵ e nominato responsabile unico di tutte le province d'Oriente, fino a quel momento sottoposte al dominio di Graziano⁶; in particolare, a Teodosio venne assegnato il dominio sulla parte comprendente le province dell'Illirico, l'Epiro, la Mesia seconda, le due province di Dacia, la Dardania, la Macedonia, la Tessaglia, l'Acacia⁷: “esigenze di efficienza difensiva e valutazioni di opportunità geopolitica avrebbero infatti suggerito la contiguità topografica delle strutture amministrative, fiscali e militari così da accrescere il potenziale umano ed economico della regione in funzione antibarbarica”⁸.

La notevole incertezza sulle vicende militari e le spedizioni degli anni 379-382 è aggravata dall'esistenza di un'unica fonte

⁵ Sull'ascesa al trono di Teodosio, v. Sivan 1996, pp. 198 ss.; Errington 1996, pp. 438 ss.

⁶ Tra le fonti che ricordano la vicenda si possono ricordare: Soz., *Hist. Eccl.*, VII.2.1; Theod., *Hist. Eccl.*, V.5; *Pan. Lat.* XII.5.31; Orosio (VII.34.2 ss.). La prima reazione del futuro imperatore fu però di perplessità, come ricorda Pacato nel Panegirico che a lui dedicherà dieci anni dopo (*Paneg.*, 10 s.).

⁷ Si ricordi che all'epoca dell'ascesa al trono di Teodosio, le prefetture delle Gallie erano divise e amministrate collegialmente da Ausonio e da suo figlio; nello stesso anno, ma dopo la successione di Ausonio, le due prefetture tornarono riunite. Assai complicato – e ad oggi insoluto – è il problema di quale sia stata la forma amministrativa prescelta quando l'Illirico orientale, costituito da Macedonia e Dacia, passò alla parte orientale: v. Vera 1986, pp. 230 ss. Mentre sulle “effimere apparizioni della prefettura del pretorio dell'Illirico negli anni 379-395” si può vedere, anche per la bibliografia ivi citata, Bains 2008, pp. 454 ss.

⁸ Così Bains 2008, p. 461, che illustra un sistema geopolitico in cui Costantinopoli acquisì un'importanza sempre maggiore, sicché “la volontà teodosiana di estendere il confine imperiale alla circoscrizione amministrativa dell'Illirico orientale sarebbe pertanto coerente rispetto ad un programma difensivo per il quale la sicurezza dell'Oriente non poteva prescindere dalla sicurezza di tutti i territori che circondavano la sua capitale...”.

– la narrazione di Zosimo – che assembla due tradizioni, e sono soprattutto le notizie relative alle campagne militari di Teodosio ad apparire frammentarie e talora contraddittorie⁹: occorre limitarsi a constatare che, pur tra alterne vicende e per un periodo determinato, l'imperatore scelto da Graziano fu in grado di garantire la pace sui Balcani, unendo alle indubbie doti di guerriero, l'abilità del legislatore per una ricostituzione di un esercito su basi nuove e più solide¹⁰.

Proprio a far data dal 379 d.C. Teodosio, nel momento in cui mosse verso Tessalonica, al fine di ivi costituire una nuova capitale più efficiente e sicura, poteva contare su di un gruppo di militari di professione, intorno ai quali poter costruire un'armata e, nel tentativo di colmare le lacune ancora sofferte

⁹ Ricorda la proclamazione a Costantinopoli della vittoria sui Goti, Alani e Unni il 17 novembre 379, e altre vittorie conseguite da entrambi gli imperatori, nonché l'ingresso trionfale a Costantinopoli il 24 novembre 380, Leppin 2003, p. 51. Con maggiore precisione è invece possibile ricostruire gli spostamenti di Graziano; si sa, infatti, che egli ritornò nella parte occidentale dell'Impero e, sulla base di alcune *subscriptiones*, emerge la sua presenza ad Aquileia (così le presunte *iungendae* C.Th. 7.18.2 e C.Th. 13.1.11, del 5 luglio), a *Mediolanum* (C.Th. 6.32.4 del 31 luglio e C.Th. 16.5.5 del 3 agosto), poi a Trento (C.Th. 6.28.1 del 4 agosto), a Bauxare (C.Th.6.30.3 del 19 agosto) ed infine a Treviri (C.Th. 13.3.2 del 14 settembre; C.Th. 11.31.7 del 3 dicembre).

¹⁰ Certamente Teodosio avrebbe proseguito nel processo di decentramento dei comandi militari già avviato da Costanzo I ed avrebbe introdotto la figura del *magister militum per Thraciam* come risulta dall'attività legislativa del primo biennio di regno, quando Teodosio “cercò di riorganizzare le file dell'esercito orientale riportando la situazione numerica del dopo Adrianopoli su livelli sufficienti”: il riferimento di Baini 2008, p. 475 è a diversi provvedimenti di Teodosio I, tra i quali si possono ricordare C.Th. 10.1.2, C.Th. 10.10.5, C.Th. 7.12.2, C.Th. 7.13.8, C.Th. 7.13.9 e C.Th. 7.13.10. Le vicende di questi anni e di quelli successivi modificheranno profondamente la struttura della *res militaris* teodosiana, tanto da “mutare sensibilmente gli elenchi dei *palatini* e dei *comitatenses*, rimescolando molte carte e facendone sparire alcune”, come sostenuto da Colombo 2008, p. 150 e p. 155.

dall'esercito orientale, aveva aperto le fila anche ai Goti, con la lungimirante intuizione che il modo migliore per affrontare il pericolo dei barbari fosse inglobarli nella struttura politico-militare¹¹. La politica seguita da Teodosio sotto questo profilo si preciserà nei provvedimenti degli anni successivi¹² ed avrà il suo culmine nel 382 (quando si giunse ad un negoziato con Fritigerno, capo della più ampia e pericolosa compagine gota¹³), ben potendosi anticipare, però, che l'imperatore, nei primi anni del suo governo, si mosse nel modo più consueto, assegnando vasti appezzamenti di terreno ai generali goti e ottenendo in cambio uomini avvezzi alle armi e sottoposti, alla stregua di sudditi, alle normali regole del reclutamento e del prelievo fiscale¹⁴: “Teodosio era un militare, ma non del genere ottuso;

¹¹ Basti a tal proposito citare la vicenda di Modare, capo greutungo vantante ascendenze reali e già avvicinosi al Cristianesimo, conosciuto in Tracia da Teodosio e da questi elevato, nell'anno 380, al rango di *magister peditum*: Symm., *Ep.*, I.95; Auson., *Grat. act.*, VII.82; Socr., *Hist. eccl.*, V.6; Sozom., *Hist. eccl.*, VII.2.1; 4.1; Zosim. IV. 24.4; 30.1 (sull'interpretazione dell'attività di Teodosio da parte delle fonti cristiane, cfr. Chesnut 1977, pp. 223 ss.). Si veda sul punto Demandt 1970, coll. 713 s.; Colombo 2007, pp. 245 ss.

¹² Come dimostrano i provvedimenti versati in C.Th 7.13.8-11 (del 380-382 d.C.); C.Th. 7.18.3-8 (del 380-383 d.C.); C.Th. 7.22.9-11 (del 380 d.C.). Sulla politica di Teodosio I nei confronti dei Goti si veda nello specifico Errington 1996 (b), pp. 1 ss.

¹³ Nelle trattative con i Goti, i Romani furono rappresentati da Saturnino, generale tra i pochi scampati al disastro di Adrianopoli, che seppe raggiungere un compromesso in grado, almeno all'apparenza, di accontentare tutti, e che fu accolto con entusiasmo a Costantinopoli. La novità dell'accordo del 382 sta nel fatto che “i barbari non vengono formalmente assorbiti nell'esercito romano, ma continuano ad obbedire ai loro capi e mantengono intatta la loro organizzazione sociale: essi, dunque, non sono sudditi ma *foederati*, cioè alleati di Roma” (così De Giovanni 2007, p. 239).

¹⁴ Sulla politica militare di Teodosio, nel difficile frangente del confronto coi Goti immancabilmente descritto anche da fonti storiche (Zosim. IV, 34, 2), la bibliografia è assai ampia; si possono ricordare, a mero titolo esemplificativo, i contributi di Liebeschütz 1990, pp. 48 ss.;

era crudele quando ce n'era bisogno, ma aveva una sensibilità politica; sapeva accettare il compromesso quand'era inevitabile, ma sapeva anche risolvere i problemi alla radice quando pensava che la situazione lo richiedesse¹⁵.

L'obiettivo fu perseguito anche da Graziano, che con C.Th.7.18.2, del luglio 379, provvede all'incremento del numero dei militari effettivi¹⁶: si tratta di una serie di misure assunte dai due imperatori col duplice proposito – è stato scritto – di risolvere la questione contingente di riordino militare e di “mostrare ai soldati che l'imperatore aveva a cuore i loro problemi e si impegnava a risolverli”¹⁷.

2. *I provvedimenti del 379 relativi ai 'palatini'*. Risponde all'esigenza di rinnovamento militare poc'anzi descritta la politica legislativa posta in essere dagli imperatori per migliorare la qualità dell'esercito eliminando dalle alte cariche i personaggi indegni e reclutare uomini capaci. Con una serie di provvedimenti, alcuni precisamente ascrivibili all'anno 379¹⁸, vennero inasprite le pene per i disertori, per chi sfuggiva

Heather 1991, pp. 157 s.; Cesa 1984, pp. 63 ss.; Cesa 1994, pp. 32 ss.; Burns 1994, pp. 60 ss. e, recentemente, Leppin 2010, p. 187 ss.

¹⁵ Così Barbero 2005, p. 186. Per valutare il processo di barbarizzazione dell'esercito romano in questi anni, v. *Not. dign. or.*, 28.20-22; 34.34-35; 37.27-30; 38.17-19; 38.32.

¹⁶ Di recente cita il provvedimento Leppin 2010, p. 188 nt. 5, insieme a C.Th. 7.18.4 (del 15 luglio 380) e C.Th. 7.18.6 (del 2 aprile 382), pure di Teodosio, commentando che: “diese Gesetze gehen in sehr scharfer Form gegen Desertionen vor, indem sie auch diejenigen *actores*, die Deserteure verbergen, bedrohen. Diese Tendenz wird sich auch in einzelnen östlichen Bestimmungen zeigen”.

¹⁷ Leppin 2003, p. 64.

¹⁸ I consoli del 379 sono *Ausonius* (PLRE, *Decimius Magnus Ausonius* 7, I, pp. 140 s.) ed *Olybrius* (PLRE, *Q. Clodius Hermogenianus Olybrius* 3, I, pp. 640 ss.).

all'obbligo di leva e per chi, complici talvolta proprietari terrieri bisognosi di manodopera, si rendeva irreperibile¹⁹.

Accanto, però, alla riorganizzazione dell'*élite* militare si imponeva la riorganizzazione di quell'ampia componente sociale e politica rappresentata dai vertici dell'amministrazione centrale e periferica. Emblematici di questa coincidenza tra impegno militare e carica civile sono i *palatini*, ai quali risulta dedicato un intero titolo del codice teodosiano, C.Th. 6.30, *De palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum*, le cui prime quattro costituzioni sono datate 379.

Preliminarmente si deve osservare come il numero di provvedimenti ascritti al 379 sia piuttosto esiguo, soprattutto se paragonato con quello degli anni successivi, comprendendone ventuno, e tra questi solamente tre sono attribuibili a Teodosio, dei quali due volti a combattere la diserzione, ed uno al riordino della struttura palatina²⁰: il dato segnala, a mio avviso, come la preoccupazione di riordino materiale delle armate fosse predominante e che l'intervento legislativo, seppure quantitativamente esiguo, pure rifletta quest'esigenza.

La categoria dei *palatini*²¹ partecipa della duplice natura, militare e civile, conseguenza primaria del processo conclusosi

¹⁹ Si pensi, in riferimento proprio all'anno 379, al contenuto di C.Th. 7.18.2, verosimilmente emessa tra il 2 e il 5 luglio del 379 e a parere di taluni (Gothofredus 1737, p. 411; Mommsen 1905, p. CCLV) *iungenda* a C.Th.13.1.11, attribuita a Graziano, in cui si prevede che siano condannati al rogo i conduttori del fondo nel quale si sia nascosto un disertore: v. anche Williams-Friell, p. 42 s.; Jones 1974, p. 1132 nt. 94; Robinson 1981, p. 230 s.; è stato notato che delle diciassette leggi contenute nel titolo C.Th. 7.18, *De desertoribus et occultatoribus eorum*, sette cadono tra il 379 ed il 383 e cinque tra il 403 ed il 406.

²⁰ Osserva Bassanelli Sommariva 2010, p. 679 che “solo tre leggi sono attribuite a Teodosio nel 379, mentre per l'anno 380 il codice Teodosiano conserva quaranta costituzioni a cui si debbono aggiungere le sei, di cui una *gemina*, conservate solo dal *codex repetitae praelectionis*”.

²¹ Per uno sguardo di sintesi sulla definizione delle competenze del corpo dei *palatini*, cfr. Delmaire 1989, p. 167 s.

– invero secondo la parziale ricostruzione di Lattanzio – durante il regno di Diocleziano, al quale si deve la ‘militarizzazione della burocrazia’, per effetto della quale tutti gli impiegati civili erano pure soldati²². Dal punto di vista specificamente militare, i *palatini* erano considerati la guardia del corpo dell’imperatore, sicché il loro *status* risultava superiore rispetto a quello dei semplici *comitatenses*²³: sintetizzando, si può dire che “on appelle palatins tous les employés civils et militaires servant au palais, mais plus spécialement ceux des bureaux centraux des comtes financiers. Au départ, seul le CSL a des palatins (...) mais les employés du CRP reçurent ce titre avant 367 ... Les palatins font partie de la milice (*militia*), portent chlamydie et baudrier (*cingulum*), reçoivent un salaire en rations alimentaires (...) et les *donativa* en fonction de leur rang²⁴”.

Si inizi col considerare C.Th. 6.30.1, provvedimento che, emanato a *Sirmio*, residenza imperiale di Graziano nella Pannonia Inferiore, il 24 febbraio 379, non pone dubbi di datazione né di paternità, dovendosi attribuire all’imperatore della parte occidentale²⁵.

C.Th.6.30.1 IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. HAVE ASELE KARISSIME NOBIS²⁶. *Palatini omnes, quos*

²² Si tratterebbe di Latt., *de mort. pers.* 31, secondo il quale la riforma diocleziana avrebbe reso *omnium officiorum milites*, come ricorda Mastrangelo 2005, p. 294 nt. 102.

²³ Cervenca 1989, p. 577; Bains 2008, p. 479 e nt. 135.

²⁴ Delmaire 1987, p. 141 precisando che “bien que théoriquement égaux, les palatins du CRP ont cependant un statut inférieur à ceux du CSL jusqu’en 425, date à laquelle leurs privilèges furent alignés sur ceux de leurs collègues”.

²⁵ Seeck 1984², p. 250.

²⁶ Soffermandosi sulla formula utilizzata dai compilatori, Seeck 1984², p. 3 si domanda che cosa possa significare l’intitolazione *karissime Aselle*: “was diese Art der Überschrift zu bedeuten hat, etwas daß der ganze Brief vom Kaiser eigenhändig ist, wage ich nicht zu entscheiden. Jedenfalls ist

*consistorii nostri comites propter diversas necessitates ad provincias dirigendos putaverint, sine ullo metu iudiciariae commotionis propter quae diriguntur impleant; conveniendis iudicibus more sollempni. DAT. VI KAL. MART. SIRMIO AUSONIO ET OLYBRIO CONSS.*²⁷

La legge prevede che tutti i *palatini*, inviati dai membri del concistoro imperiale nelle province, svolgano ivi i compiti per i quali sono stati inviati, senza alcun timore di eventuali iniziative giudiziarie, limitandosi a dare comunicazione del proprio arrivo ai governatori delle province, secondo i modi consueti²⁸: dalla legge emergerebbe che “so hatte Gratian den *palatini* beider Finanzminister, die mit einem Auftrag in die Provinzen entsandt wurden, zur Pflicht gemacht (...), ihre Aufgabe ohne Furcht vor einer Erinnerung an die Statthalter durchzuführen, hatte ihnen aber zugleich nach dem herkömmlichen Brauch die Zusammenarbeit mit den Statthaltern befohlen”.

Si tratta di un provvedimento – indirizzato a tale *Hasellus* o *Asellus*, personaggio di difficile identificazione, che forse nel 379 fu *praefectus urbi*²⁹ – volto a regolamentare l’attività dei

sie selten genug, um diese Annahme nicht auszuschließen”. La medesima formulazione è comunque presente in almeno altre 17 *inscriptiones* nel codice teodosiano.

²⁷ La costituzione è conservata soltanto nel manoscritto *Parisinus 9643* e non è riportata nel *Breviarium* e neppure nel codice di Giustiniano, sebbene esista un titolo, C. 12.23, con la rubrica *De palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum* identica a quella del teodosiano.

²⁸ De Martino 1975², pp. 255 nt. 8; 264 nt. 46; 283 nt. 127; Williams-Friell 1999, p. 41.

²⁹ Pharr 1969², p. 147 nt. 2 ricorda che il manoscritto reca il nome *Hasellus*, ma prosegue osservando come la sua posizione ufficiale sia sconosciuta. Gothofredus 1737, p. 206 ritiene di dover leggere *Asellus*: espunta la lettera h, Gotofredo crede di scorgere la sigla P.V., che permetterebbe di identificare il destinatario con *FL. Eugenius Afellus Praef.*

palatini, inviati nelle province *propter diversas necessitates*; più precisamente, la legge sancisce l'obbligo a carico dei *palatini* di bene operare, senza lasciarsi intimorire da abusive iniziative giudiziarie miranti a depotenziarne l'operato. Emerge, dunque, l'esigenza di Graziano – esigenza pressante, se si considera che il provvedimento è stato emanato nel mese di febbraio, a ridosso della nomina imperiale di Teodosio – di intervenire sull'amministrazione periferica per migliorarne l'efficienza. Questa impostazione appare confermata da una costituzione dello stesso anno e, plausibilmente, dello stesso mese di quella ora analizzata. Si tratta di C.Th. 6.30.4³⁰:

C.Th. 6.30.4 IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD HESPERIUM PRAEFECTUM PRAETORIO. *Nihil omnino ullis iudicibus cum palatinis nostrae clementiae, quicumque a consistorianis comitibus diriguntur, commune atque coniunctum sit, sed excepta reverentia, quae non solum ab inferioribus, sed etiam a maioribus rectori provinciae debetur atque defertur, suis quisque necessitatibus obsecundet. Nec tenere apparitor provincialis debiti reum, quem rationalis officium ad solutionem cogit, abducat.*
DAT. VIII ID. [DEC.] <FEB.> SIRMIO AUXONIO ET OLYBRIO CONSS.³¹

Urbi, che è ricordato in un'iscrizione reperita a Roma; nel Codice non esistono altre costituzioni inviate ad *Hasellus* o *Asellus*. PLRE, *Asellus* 1, I, p. 117 ipotizza che *Asellus* destinatario della costituzione fosse un senatore e un personaggio autorevole in confronto ai governatori provinciali. Sempre PLRE, *Asellus* 3, I, p. 117 individua un ulteriore e diverso funzionario imperiale di nome *Asellus*, che ricoprì il ruolo di *praefectus urbi* e che fu *domesticus* di *Symmachus* nel 384 e che coincide, probabilmente, con l'*Asellus* ipotizzato da Gotofredo.

³⁰ Gothofredus 1736, p. CV osserva che il contenuto di questa parte di norma è il medesimo di C.Th. 6.30.1, sempre del 379.

³¹ La costituzione ci è pervenuta dal manoscritto *Parisinus* 9643, non è ripresa dal *Breviarium* ma è presente nel Codice giustiniano, come C. 12.23.4, il cui testo differisce in parte dalla versione teodosiana: al termine *consistoriani* di C.Th.6.30.4 corrisponde *comites* in C. 12.23.4; la frase *a maioribus rectori provinciae debetur atque defertur* è resa con la simile ma non identica *a maioribus et in provincia degentibus rectoribus provin-*

Si ritiene opportuno svolgere *in primis* alcune riflessioni sulla “storia esterna” del testo, al fine di giustificare il cambiamento di datazione proposto rispetto all’edizione critica del testo curata da Mommsen, dal quale medesimo, peraltro, è segnalato il dubbio, verosimilmente determinato dalla scarsa coerenza dei dati di *inscriptio* e *subscriptio*, al punto che sarebbe apparso più opportuno considerare la costituzione emanata a febbraio, sia perché soltanto nei primi mesi del 379 è testimoniata la presenza di Graziano a *Sirmio* – città nella quale la costituzione sarebbe stata *data* – sia perché risulta che il destinatario *Hesperius* nel mese di dicembre avesse già cessato di rivestire la carica di prefetto del pretorio³². Gotofredo propone di modificare la *subscriptio* nella parte in cui la costituzione risulta *data*, ritenendo possibile che nella città di *Sirmio* la legge possa essere stata soltanto *accepta* oppure *reddita*, ed immaginando che il provvedimento fosse stato più verosimilmente assunto a Treviri³³. Seck, invece, sostiene che

ciarum debetur atque defertur; infine il periodo finale, da *Nec tenere* alla fine della legge, non è presente nel codice di Giustiniano e secondo Gothofredus 1736, p. 209 nt. e, si tratta di una disposizione che non riguarda in alcun modo i *palatini*, poiché si dice che nessun *apparitor provincialis* potrebbe illegalmente rapire il debitore che sia stato obbligato a pagare (probabilmente tasse in arretrato, Pharr 1969², p. 148 nt. 12) dall’ufficio addetto alla contabilità.

³² Così Pharr 1969², p. 148 nt. 13. Il destinatario della norma è *Hesperius, praefectus praetorio Italiae et Galliarum* tra il 378 ed il 379: successivamente la sua sfera di competenza venne allargata, comprendendo l’Italia, l’Illirico e l’Africa; il 3 dicembre 379 *Siburius* divenne *praefectus praetorio Galliarum* e, conseguentemente, la carica di *Hesperius* si restrinse a *praefectus praetorio* in Italia ed in Africa (PLRE, *Decimius Hilarianus Hesperius* 2, I, p. 427 s.). Lo stesso *Hesperius* è destinatario di altre costituzioni emanate nel 379: C.Th. 7.18.2, C.Th. 13.1.11 e C.Th. 16.5.5, da attribuire, verosimilmente a Graziano, che in quei giorni si trovava a Milano e ad Aquileia.

³³ Letteralmente Gothofredus 1736, p. CV: “Gratianus Mediolano profectus, Liguriam, Venetiam, Galliam veterem, Rhetiam, Rheni accolae, Sequanos, Germaniam (primam scilicet) pertransiit ... antequam Treveros

la costituzione sia stata emanata il 6 dicembre 378³⁴, riferendo che Graziano, alla fine del 378, si trovava effettivamente a *Sirmio*, mentre, alla fine del 379, la sua presenza è attestata a Treviri: proponendo la modifica dell'anno, sarebbe da ipotizzare un duplice errore, sia nell'*inscriptio*, perché dagli imperatori indicati dovrebbe venire espunto Teodosio, sia nella *subscriptio*, perché nel 378 la carica è gestita dai due imperatori, Valente e Valentiniano II³⁵. L'ipotesi di Mommsen che propone la correzione del mese, da dicembre a febbraio, appare quella preferibile, oltre che per gli argomenti poc'anzi spesi, anche alla luce della *subscriptio* di C.Th. 6.30.1: in una simile ricostruzione, peraltro, dovrebbe immaginarsi che l'errore nella *subscriptio* fosse già presente nel testo utilizzato dai compilatori, perché la correzione altera l'ordine delle costituzioni del titolo, nel senso che, se C.Th.6.30.4 fosse stata *data* in febbraio, essa risulterebbe la prima o la seconda del titolo C.Th. 6.30.

Venendo al contenuto della legge, essa vieta ogni possibile collusione tra i *palatini* ed i giudici delle province in cui i *palatini* stessi siano stati inviati per lo svolgimento delle loro funzioni, precisando che ai governatori delle province è dovuta *reverentia* non soltanto dai funzionari di basso livello, ma anche dai loro superiori³⁶. Emerge *ictu oculi* l'identità di tematica rispetto a C.Th. 6.30.1. Vi si ritrovano, innanzitutto, i *palatini* inviati con funzioni civili nelle province, i governatori di queste, ai quali i *palatini* devono rapportarsi con la dovuta

veniret: quo in tractu (Triverinum, vel Tridentinum) & Bauxara fuerint necesse est, ubi datae hoc tempore leges a Gratiano, de quibus locis ad eas leges”.

³⁴ Seeck 1984², p. 250; similmente anche De Martino 1975², p. 283 nt. 127

³⁵ Seeck 1984², p. 86 e Seeck 1912, coll. 1836 s.: nello stesso senso, anche Williams-Friell 1999, pp. 26 e 35.

³⁶ Precisa Pharr 1969², p. 148 nt. 11 che il *rector* svolgeva funzioni di giudice ordinario; cita il provvedimento tra vari dedicati a regolamentare i rapporti gerarchici all'interno di un'organizzazione Noethlichs 1981, p. 87.

reverentia (la stessa che in C.Th. 6.30.1 impone ai *palatini* di recarsi presso i governatori al loro arrivo nella provincia) ed i giudici: nella prima costituzione del titolo essi erano indicati come elementi potenzialmente disturbatori del corretto operare dei funzionari ed il tenore del dettato legislativo è un monito in positivo a bene operare; in C.Th. 6.30.4, invece, l'imperatore vieta le pratiche collusive tra *palatini* e giudici, e nel frattempo ne precisa l'ambito di competenza³⁷, con una severità che fa pensare ad episodi non sporadici nella gestione delle province. Due leggi, dunque, di contenuto analogo sebbene di intensità diversa³⁸, inviate – qui si ipotizza – nello stesso frangente dal medesimo imperatore³⁹, probabilmente ai due prefetti, dell'urbe e del pretorio, per bloccare una prassi di collusione e corruzione avvertita come deleteria per le sorti dell'Impero⁴⁰.

³⁷ Parla di “Kompetenzstreitigkeiten bei der Steuereinzahlung” Noethlich 1981, pp. 106 s. (ma cfr. anche p. 164).

³⁸ Accomuna i due provvedimenti Delmaire 1989, p. 66 (“depuis Valentinien, CLS et CRP forment avec le maître des offices et le questeur du palais des quatre comtes du consistoire, expression un peu ambiguë puisqu'il existe d'autres personnes qui portent ce titre à côté de ces quatre dignitaires”) e, per descrivere la regolamentazione dell'attività dei *palatini* nelle province, p. 161: “dans les provinces, le palatin doit exercer sa mission sans craindre le gouverneur (...) et sans collusion avec lui; il lui doit la *reverentia* mais peut exiger son appui”

³⁹ Si noti che il timore per l'attività di giudici che blocchino pretestuosamente, ad esempio, l'esecuzione delle disposizioni di ultima volontà è presente in C.Th. 11.36.26, del 5 aprile 379 (mentre pure di argomento successorio sono le *iungendae* C.Th. 8.18.6 e C.Th. 6.32.4, del 31 luglio 379). Un obiettivo di arginamento della corruzione giudiziaria è pure alla base di C.Th. 4.16.2, del 22 settembre 379, con cui Graziano ordina la sottomissione alla sentenza del giudice che aveva conosciuto la causa. Ancora al fine di migliorare l'efficienza giudiziaria, ovviando alle urgenze del momento, l'imperatore prevede che, al convenuto che non si fosse presentato in udienza, poiché ostacolato dall'invasione dei barbari, fosse riconosciuta la possibilità di ripresentarsi.

⁴⁰ Certamente il problema della corruzione e degli strumenti per eliminarla è antico, sebbene per le epoche più remote sia poco chiaro su quali fattispecie si intervenisse: Ausbüttel 1998, p. 180.

Alla seconda metà del 379, risale un altro provvedimento graziano, del 19 agosto, C.Th. 6.30.3, con cui si mira ad evitare il verificarsi di brogli nelle cancellerie imperiali degli *scrinia* nuovamente mediante il ricorso ad un limite temporale della carica, scelto come rimedio per garantire l'efficienza delle posizioni di controllo, da adottare in via urgente come primo passo verso la risistemazione amministrativo-militare⁴¹.

C.Th.6.30.3: IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. CATERVIO COMITI SACRARUM LARGITIONUM. *Primicerii scriniorum, receptorium etiam, per triennium iuxta instar sacrorum scriniorum administratione fungantur, ita ut nullus ambitu tempora aevi longioris usurpet.* DAT. XIII KAL. SEPT. BAUXARE AU-SONIO ET OLYBRIO CONSS.⁴²

In particolare, la norma prevede che i funzionari a capo degli *scrinia* e anche i responsabili delle entrate (ossia i *primicerii scriniorum* e i *primicerii receptorium*) svolgano il loro incarico per un periodo di tre anni, sull'esempio di quanto accadeva per

⁴¹ Gli *scrinia* erano uffici della cancelleria imperiale, che provvedevano a disporre le pratiche per molti atti di competenza dell'imperatore e dei maggiori uffici centrali. Gli addetti agli *scrinia* vennero indicati con varie perifrasi, come nella legge in esame, dove troviamo *primicerii scriniorum*; alla testa di ciascun *scrinium* vi era un *magister*, alle cui dipendenze stavano vari funzionari, che percorrevano la carriera secondo l'età: il *proximus* doveva tenere il suo posto per uno spazio di tempo determinato, che era di due o tre anni in Oriente (il fatto che nel testo della norma si dica *per triennium* indurrebbe a ritenere che si tratti di un provvedimento concernente la parte orientale dell'Impero), mentre durava un solo anno in Occidente, in modo da lasciare rapidamente promuovere chi venisse nella gerarchia subito dopo, come ricordato da De Martino 1975², p. 236.

⁴² La costituzione è riportata nel manoscritto *Parisinus 9643* e non è contenuta nel codice di Giustiniano né nel *Breviarium*. Circa il testo della legge, Gothofredus 1737, p. 208 nt. c annota che alcuni manoscritti sostituiscono la parola *receptorium* con *exceptorium*, in ogni caso non risultandone modificato il significato.

i funzionari dei *sacra scrinia*, cosicché nessuno, con il broglio, potesse usurpare un periodo di tempo più lungo⁴³.

Discutibile e discussa appare invece l'attribuzione di paternità della legge, che qui si è attribuita a Graziano, in merito alla quale conviene svolgere qualche breve osservazione. È stato sostenuto da Gotofredo⁴⁴ che si trattasse di un provvedimento di Graziano, come sembrerebbero confermare le indicazioni relative al destinatario, *Catervius*, indicato con la carica di *comes sacrarum largitionum* e annoverato da Mommsen, seppur con prudenza, tra i funzionari della parte occidentale⁴⁵. Secondo Seeck⁴⁶, invece, si tratterebbe di una costituzione di Teodosio, come confermerebbe il dato poc'anzi sottolineato della durata triennale della carica, tipicamente orientale: l'imperatore avrebbe emanato il provvedimento il 19 agosto del 379 a *Bauxar*, toponimo che costituisce un *apax*, presente solamente nell'*inscriptio* di C.Th. 6.30.3 e del tutto assente nel codice giustiniano. Tuttavia, nonostante l'unicità del riferimento, *Bauxar* è stata identificata, pressoché unanimemente, con una località dell'impero occidentale, forse l'odierna Bolzano, in coincidenza con la linea degli spostamenti compiuti nel 379 da Gra-

⁴³ Il testo è collocato da Noethlichs 1981, p. 101 tra i provvedimenti che, tra il 365 (C.Th. 7.6.1) ed il 428 (C.Th. 1.10.8) mirano ad evitare arbitrari prolungamenti delle cariche pubbliche: "Tätigkeiten, bei denen die persönlichen Vorteile eventuelle Belastungen überwogen, wollte man natürlich möglichst lange ausüben".

⁴⁴ Gotofredus 1737, p. 208.

⁴⁵ Mommsen 1905, p. CCLVI. PLRE, *Flavius Iulius Catervius*, I, p. 186, (il nome completo lo conosciamo solo attraverso un'iscrizione) concorda con Mommsen, indicandolo come *comes sacrarum largitionum* per la parte occidentale dell'Impero e argomentando che, nello stesso anno 379, l'ufficio di *comes sacrarum largitionum* per la parte orientale era occupato da *Flavius Eutolmius Tatianus* (PLRE, *Fl. Eutolmius Tatianus* 5, I, pp. 876 ss.). Nello stesso senso si esprime anche Gotofredo 1737, p. 208 nt. b, secondo il quale *Catervius* fu *comes sacrarum largitionum* sotto Graziano.

⁴⁶ Seeck 1984², p. 253.

ziano: l'imperatore, che si trovava ancora a *Mediolanum* alla fine di luglio⁴⁷ e risulta trovarsi a Treviri intorno alla metà del mese di settembre⁴⁸, potrebbe avere scelto quale tappa intermedia lo sconosciuto luogo⁴⁹.

Parrebbe, dunque, più verosimile – anche in mancanza di dati ulteriori – attribuire la paternità della costituzione a Graziano, al quale, dunque, stava momentaneamente a cuore, dopo l'infausto evento di Adrianopoli, la ricostruzione su basi più solide della funzionalità amministrativa. Ne è prova un altro provvedimento, pure di paternità graziana e la cui emanazione può essere ragionevolmente mantenuta all'ottobre 379⁵⁰, con cui si sanziona il grave fenomeno dell'assenteismo⁵¹:

⁴⁷ Cfr. C.Th. 8.18.6.

⁴⁸ Cfr. C.Th. 13.3.12.

⁴⁹ Gothofredus 1737, p. 208 afferma di essersi angustiato a lungo nel tentarne l'individuazione ed ipotizza si tratti di una località della *Rhetia*, di cui fa menzione anche Paolo Diacono, corrispondente alla città di Bolzano o Botzen, poco lontana dalle Alpi Tridentine; in particolare egli ritiene si tratti di una città posta sulla rotta seguita da Graziano nei suoi spostamenti: l'imperatore, partito da Milano e diretto a Treviri, avrebbe attraversato i territori della *Liguria*, della *Venetia*, della *Gallia*, della *Rhetia*, i territori del Reno, quelli abitati dai *Sequani* e la *Germania*. La medesima indicazione geografica è accolta anche da Seeck 1897, col. 176; Pharr 1969², p. 148 identifica senza dubbi la località con la odierna Bolzano. Nello stesso senso si esprime PLRE, *Flavius Iulius Catervius*, I, p. 186, collocando *Bauxar* sulla rotta che condusse Graziano, da Milano a Treviri.

⁵⁰ Dubbi sono stati sollevati sulla data di emanazione, da taluni anticipata al 378, sulla base della lacuna della *subscriptio* circa la città di emanazione e la controversa figura del destinatario, Siagrius: si vedano Seeck 1984², pp. 250 e 86, Seeck 1931, pp. 997 s.; Boulvert 1976, p. 167 nt. 106; PLRE, *Flavius Afranius Syagrius* 2, I, p. 862. Tuttavia, le argomentazioni fornite (che in questa sede non è dato riportare), a parere di chi scrive, non sono di rilevanza ed univocità tali da fondare il mutamento della datazione.

⁵¹ Sui tentativi statali di perseguire l'assenteismo, commenta Ausbüttel 1998, pp. 181 s., che “die nachsichtige Haltung des Staates läßt sich damit begründen, daß der Staat keine Verluste hinnehmen mußte, wenn der

C.Th. 7.12.2 IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD SYAGRIUM MAGISTRUM OFFICIORUM. *Quicumque de scribiis aut agentibus in rebus vel etiam ex officiis palatinis, his videlicet, qui sacrarum et privatarum renumeracionum comitibus obsecundant, sex mensum spatium supra diem commeatus aut iusionem evectionis afuerit, is in inferiorem locum quinque antelatis posterioribus revolvatur, is vero, qui anni vacationem arbitrato proprio iudicarii praecepti oblitus adsumpserit, a decem post se militantibus transeat, ac deinde, cum iam aliquis desidia quadriennii officium proprium adire neglexerit, quadraginta de sequentibus postferatur, qui vero ne post quadriennii quidem tempus, militantum non inmerito matriculis auferatur.* DAT. KAL. OCT. AUXONIO ET OLYBRIO CONSS.⁵²

Si tratta di una norma che fissa le sanzioni punitive per i funzionari degli *scrinia*, *agentes in rebus* e personale degli *officia palatina* del *comes sacrarum largitionum* e del *comes rei privatae*⁵³, i quali avessero prolungato la loro assenza dal servizio oltre i limiti stabiliti dei congedi temporanei (*commeatus*) o della validità dei permessi d'uso del *cursus publicus* (*evectiones*). Un'assenza superiore ai sei mesi veniva punita con l'arretramento di cinque posti nell'ordine di anzianità di servizio. Chi, di proprio arbitrio, trascurando il *praeceptum iudicarium*, prolungava l'assenza oltre un anno,

Abwesende einen Vertreter stellte. Der Abwesende schadete sich zuden selbst, da er bei Absenz einen Teil Einkünfte verlor”.

⁵² La costituzione è riportata nel manoscritto *Parisinus 9643*, non compare nel *Breviarium* e nel codice giustiniano è presente come C. 12.42.2, che corrisponde al testo del codice teodosiano salvo alcune varianti testuali: al posto di *sex mensum spatium* troviamo *sex mensium spatium*; al posto di *revolvatur* si trova *devolvatur*; invece di *quadriennii* nella versione giustiniana si ha *quadriennio*; ed invece di *ne* abbiamo *nec*.

⁵³ Circa le espressioni *sacrarum et privatarum renumeracionum*, sappiamo che esse si alternano spesso alle più comuni *comes sacrarum largitionum* e *comes rerum privatarum*, De Martino² 1975, p. 264 e p. 268.

scendeva di dieci scalini nel medesimo ordine⁵⁴. Infine chi abbandonava il proprio ufficio per un quadriennio, era postposto ai quaranta colleghi che lo seguivano nella lista di anzianità. Soltanto coloro che trascorso il quadriennio non si ripresentassero in servizio venivano cassati dalla *matricula militantum*, cioè espulsi dall'amministrazione⁵⁵.

Seppur non contenuta nel titolo C.Th. 6.30, ma in C.Th. 7.12, rubricato *De com meatu*, la legge si occupa anche degli *officia palatina* – e, in particolare, i soggetti presi in considerazione dalla norma sarebbero *palatini* non armati, come spesso si verifica per le costituzioni del libro settimo del codice teodosiano⁵⁶ –, prevedendo un'articolata serie di misure sanzionatorie per chi, preposto agli *scrinia*, fosse risultato ingiustificatamente assente: rispetto alle tre leggi precedentemente viste, quindi, saremmo dinanzi ad una *lex perfecta*, con cui l'intensità dell'intervento imperiale si accresce ed assume connotati repressivi, nonostante da taluno le previsioni di C.Th. 7.12.2 siano apparse “blande”⁵⁷.

⁵⁴ Sull'espressione *iudicarium praeceptum*, Pharr 1969², p. 170 nt. 10 osserva come non sia chiara la natura di tale ordine giudiziario: potrebbe essere l'ordine del superiore del trasgressore ovvero del governatore della provincia in cui il trasgressore sta oziando. Simile contenuto avrà, nel 413 C.Th. 7.18.16 (= C. 12.42.3), come osserva Delmaire 1989, p. 160.

⁵⁵ La recluta veniva appunto iscritta nella *matricula palatinorum*, affidata all'*adiutor* dell'ufficio, Delmaire 1989, p. 137.

⁵⁶ Così osserva Gothofredus 1737, p. 369 nt. a.

⁵⁷ La normazione si rivelerebbe blanda sotto l'aspetto sanzionatorio poiché per periodi di assenza dal servizio inferiori ai sei mesi non era previsto alcun tipo di sanzione, mentre soltanto dopo un'ingiustificata assenza di quattro anni si aveva l'esonero dalle funzioni; occorre, però, ricordare che il declassamento a cinque, dieci o quaranta posizioni inferiori di anzianità determinava un grave danneggiamento retributivo, poiché le carriere burocratiche centrali erano regolate da un rigido sistema di scatti di anzianità, che escludeva qualunque progressione per meriti o professionalità e subiva i gravi costi delle probatorie; in altri termini, essere declassati a ranghi inferiori (e coloro che erano stati fatti retrocedere per

Si consideri ora l'unico provvedimento in materia di regolamentazione dei *palatini*, adottato da Teodosio nel suo primo anno di regno⁵⁸; la paternità della legge si deduce, senza particolari problemi, dal destinatario, *Pancratius*, funzionario di Cappadocia, regione della parte orientale dell'Impero⁵⁹:

C.Th. 6.30.2 IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. PANCRATIO COMITI RERUM PRIVATARUM. *Prisco iam nunc ordine revocato de palatino potius officio ad gerendum principatum officii comitis domorum per Cappadociam mittantur, quales comes etiam domorum, si secus se gesserit, vereatur. Idoneos itaque singulis annis e numero mittendariorum ad hoc eligere debetis et mittere.* DAT. PRID. NON. IUL. SCOPIS⁶⁰ AUSONIO ET OLYBRIO CONSS.⁶¹

un ingiusto congedo erano qualificati come *inferiores*, Grodzynsky 1987, p. 174) determinava, oltre alla gravissima perdita di immagine del soggetto e del corpo cui apparteneva, anche un notevole peggioramento della condizione economica (Roda 1987, pp. 372 s.).

⁵⁸ A Teodosio risalgono però riforme anche nell'organizzazione interna della *militia palatina*: v. Enßlin 1942, pp. 2532 s. Gli altri due provvedimenti di Teodosio I nel 379 sono C.Th. 10.1.12, del 17 giugno, contenuta nel titolo *De iure fisci*, e C.Th. 12.13.4, del 10 agosto, nel titolo *De auro coronario*.

⁵⁹ Cfr. Seeck 1984², p. 253. Sulla collocazione dei *palatia* del IV secolo v. Ausbüttel 1998, p. 23, che in particolare (pp. 23 s. e nt. 10), a proposito di Costantinopoli, scrive: “spätestens ab 325 baute er Kostantinopel zu einem zweiten Rom aus, indem die Stadt unter anderem einen Senat, ein Kapitäl, eine Münze und mehrere Paläste erhielt. Unter Theodosius I. wurde sie dann zum dauerhaften Sitz der Kaiser”.

⁶⁰ Sulla località di emanazione è però opportuna qualche precisazione, *Scopis* (così indicata anche da Mommsen 1905, p. CCLV), che nella corrispondente versione giustiniana assume la forma più frequente *Scupis*. Gothofredus 1736, p. CV nella *subscriptio* della norma in esame, indica *Scopis* e poi precisa, nelle brevi annotazioni della *Chronologia*, che l'imperatore Teodosio, da *Thessalonica*, raggiunse *Sopos* nella stessa Macedonia, dove, nel mese di luglio, emanò la costituzione in esame. Sempre Gothofredus 1737, p. 206 nt. e, poi, fa riferimento ad un'altra costituzione di Teodosio I, C.Th. 12.1.119, del 388, in riferimento alla quale, Mommsen 1905, p. CCLXVII, utilizza la forma corretta, *Scupis*;

Il provvedimento, emanato nella città di *Scupis* il 6 luglio, mira a perseguire l'integrità del *comes domorum per Cappadociam*, ordinando che fosse ripristinato l'antico costume, in base al quale, ogni anno, doveva essere mandato un nuovo funzionario del *comes rei privatae* a fungere da *princeps*⁶² nell'*officium palatinum* del *comes domorum per Cappadociam*. In particolare, a rivestire tale titolo, dovevano esserci personaggi di levatura e severità (*quales*) tale che anche il *comes domorum*, laddove avesse gestito in maniera non corretta, avrebbe dovuto temere le possibili gravi conseguenze di una condotta negligente. Pertanto, prosegue il dettato legislativo rivolgendosi direttamente a *Pancratius, comes rerum priva-*

Fluss 1921, col. 910 la colloca in territorio pannonico, ritenendola una colonia di origine illirica, importante luogo di transito dalla Macedonia all'Illirico, nel periodo macedone luogo di osservazione privilegiato contro i Dardani, come provano le iscrizioni e le pietre miliari ivi rinvenute. Si tratterebbe di una località posta sulla rotta che va da *Thessalonica* al Danubio (Heather 1991, p. 266). È dunque, plausibile che Teodosio si trovasse a *Scupis*, nell'estate del 379: ad esempio, Lippold 1973, col. 844, ricorda che Teodosio fu per molto tempo occupato nella risistemazione dell'esercito; successivamente dovette di nuovo mettersi in marcia per una campagna militare e, lasciato il suo quartiere generale, può ritenersi che si trovasse a *Scupis* il 6 luglio. In tal senso cfr. anche Mommsen 1905, p. CCLV e Honoré 1988, p. 41 nt. 69.

⁶¹ La costituzione è tradita dal manoscritto *Parisinus 9643* ed è riportata nel codice giustiniano, in C.12.23.3; non è invece presente nel *Breviarium*. Il testo delle norme nei due codici diverge soltanto per un'espressione: nel codice teodosiano è presente *si secus se gesserit*, nel codice giustiniano si trova, invece, *si inhonestum aliquid gesserit*, di maggiore intensità.

⁶² La figura del *princeps* rappresenta un esempio palese del fatto che anche gli *officia* dell'amministrazione civile ricevettero la forma esterna di amministrazioni militari: anche il capo degli *officiales* della prefettura del pretorio veniva chiamato *princeps*, "sfoggia arrogantemente il bastone (*vitis*) del centurione", come sottolinea Mazza 1973², p. 414. A proposito dell'attività del *comes rerum privatarum*, scrive Delmaire 1989, p. 75, "il nomme le *princeps* de l'office du *comes domorum* de Cappadoce (...) et administre les palais et ateliers de la *res privata*".

tarum, si dovevano scegliere annualmente, dall'elenco degli ispettori, persone adeguate, ed inviarle al suddetto scopo⁶³.

L'imperatore, dunque, nonostante l'enunciazione di fedeltà alle antiche norme, si pone sulla strada della realizzazione di importanti riforme amministrative⁶⁴, nel caso specifico imponendo di ispirarsi al principio della temporaneità della carica e della competenza, insistendo l'imperatore sulle qualità personali che avrebbero dovuto costituire criterio di scelta degli idonei tra i *mittendarii*, specifica categoria di *palatini*⁶⁵. L'atteggiamento

⁶³ Circa il destinatario, l'*inscriptio* fa riferimento a *Pancratius*, da Mommsen 1905, p. CCLV indicato quale *comes rerum privatarum* della parte orientale dell'Impero. In tal senso si esprimono anche Gothofredus 1737, p. 206 nt. b, Enßlin 1949, col. 497 e PLRE, *Pancratius* 4, I, p. 664, secondo cui il funzionario, dopo l'ufficio di *comes rerum privatarum* rivestito nel biennio 379-380, nel 381-382 avrebbe ricoperto la carica di *praefectus urbis Constantinopolitanae*. Sono inviate a questo funzionario complessivamente cinque costituzioni conservate nel codice teodosiano: C.Th. 10.1.12 (a. 379); C.Th. 6.30.2 (a. 379); C.Th. 10.10.12 (a. 380); C.Th. 10.3.3 (a. 380); C.Th. 10.10.4 (a. 380).

⁶⁴ Honoré 1988, p. 41. Nel disposto della legge riaffiora la distinzione, presente all'interno dell'ordinamento del fisco imperiale, tra *res privata* e *patrimonium*, alla base dell'ulteriore distinzione, voluta da Costantino, tra la carica di *comes sacrarum largitionum* e quella di *comes rerum privatarum* (cariche entrambe menzionate nella rubrica del titolo 6.30 del codice teodosiano); in seguito agli sviluppi del Principato verso la monarchia assoluta, la distinzione tra *res privata* e *patrimonium* venne ad affievolirsi e si preferì una classificazione dei beni a seconda del loro regime giuridico e non della loro destinazione ed appartenenza. La *res privata* esisteva, in primo luogo, per fornire la terra e l'oro per la munificenza richiesta tradizionalmente alla corona. Per il mantenimento del *sacrum cubiculum* erano riservati speciali gruppi di possedimenti, conosciuti come la *domus divina*, che in Oriente era ubicata in *Cappadocia* e, tra il 390 ed il 414 passò dall'autorità del *comes rei privatae* a quella del *praepositus sacri cubiculi*: cfr. De Martino² 1975, pp. 269 e 273; p. 282.

⁶⁵ Delmaire 1987, p. 141 precisa che “le rôle des *mittendarii* est particulièrement important; ils sont envoyés en province activer la levée des taxes et recettes par les gouverneurs, contrôler leur activité et dénoncer les abus au fraudes fiscales”.

dell'imperatore appare costruttivo, nel senso che non sono previsti divieti, bensì puntuali regole di funzionamento dell'*officium palatinum*, al cui interno l'attribuzione delle cariche avrebbe dovuto seguire il criterio del merito e non quello, contrapposto, della raccomandazione, che, come è stato osservato, avrebbe ricevuto dallo stesso Teodosio, il "crisma della giuridicità"⁶⁶.

3. *Considerazioni conclusive.* La legislazione di Teodosio e di Graziano nell'anno 379 è fortemente condizionata dallo stato di confusione e di paura caratterizzante il post-Adrianopoli. L'esigenza che i contenuti delle costituzioni esaminate rivelano essere pressante è quella di dare vita a un sistema amministrativo efficiente e non corrotto; si tratta di una necessità generale di riorganizzazione dell'apparato amministrativo, centrale e periferico, entro cui si collocano anche i *palatini*, espressione di una milizia burocratizzata, nel senso che essi rappresentavano gli elementi militari penetrati "negli *staffs* dei magistrati civili di ordine superiore"⁶⁷. Tale finalità, emersa dai testi esaminati, risulta confermata da altri provvedimenti graziani del 379: si pensi a C.Th. 6.28.1⁶⁸ e a

⁶⁶ Vecchio 1993, pp. 475 ss.: "viene regolamentato il conferimento delle cariche onorifiche ottenute per raccomandazione rispetto a quelle ottenute per merito, viene data una complessiva impostazione privatistica all'accordo delle parti". L'Autore ricorda che, con C.Th. 6.22.6 del 13 dicembre 381, "Teodosio distingue chiaramente tra i funzionari insigniti di cariche onorifiche grazie alla raccomandazione e non al merito (*bonorum omnium species suffragio est magis parta quam merito*) ed i funzionari che occupano il posto legittimamente.

⁶⁷ Cfr. Mazza 1973², pp. 413 ss., collocando nel III secolo il processo di "accresciuta militarizzazione della struttura burocratico-amministrativa dello stato romano, con la progressiva penetrazione di elementi militari negli uffici dei magistrati civili".

⁶⁸ C.Th. 6.28.1 IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD POTITUM VICARIUM URBIS. *Nemo officialium in munus aliquod nisi principe ordinante mittatur. Si quis autem scriniariorum vel cuiusquam alterius loci quemquam officialium in aliquod munus principe nesciente*

C.Th. 8.8.2⁶⁹, con cui Graziano punisce genericamente la cattiva amministrazione dei funzionari; oppure a C.Th. 1.15.10⁷⁰, del 26 agosto 379, *proposita* a Cartagine, con cui l'imperatore Graziano diede l'autorizzazione al *vicarius Africae* ad assumere poteri di approvvigionamento e amministrazione⁷¹. Un rilievo a parte merita C.Th. 1.34.4⁷² (da leggersi congiuntamente a C.Th. 1.34.2, del biennio precedente), da cui emerge la gravità del problema della raccomandazione, combattuto da Graziano

direxerit, trium librarum auri condemnatione plectetur. DAT. PRID. NON. AUG. [TREVERIS] <TRES TABERNAE>, ACC. VII ID. SEPT. ROMAE AUSONIO ET OLYBRIO CONSS.: per il cambiamento della città di emanazione, v. Gothofredus 1737, p. 184 nt. d e Seeck 1984², p. 252.

⁶⁹ C.Th. 8.8.2 IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD POTITUM VICARIUM. *Quisquis fuerit exhibitus, usque ad negotii terminum ab eo, cui primum traditus fuerat, observari eum apparitore decernimus; si qua praesumptione fuerit haec mansuetudinis nostrae posthabita praeceptio, primiscrinio qui iussa temeraverit quinque librarum auri condemnatione multando.* DAT. VIII KAL. NOV. AUXONIO ET OLYBRIO CONSS.

⁷⁰ C.Th. 1.15.10 IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD SYAGRIUM. *Vicario Africae aditus provinciae proconsularis inhihendus est tantumque ei consilii gratia in Thevestinam civitatem accessus pateat. Canoni autem cogendo annonae praefectus immineat. Vestes largitionales sinceritatis tuae cogat officium, cui negotio etiam rationalis insistat, ita tamen, ut principe loco apparitores tuos maneat et coactionis instantia et deceptionis invidia. Vectigalia sane apud Karthaginem constituta vicariae praefecturae apparitio procuret.* PP. KARTHAGINE DAT. VII K. SEPT. AUXONIO ET OLYBRIO CONSS.

⁷¹ Per l'analisi della costituzione, si vedano Fagnoli e Biavaschi in http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/palingenesi/palingenesi_i_costituzioni.pdf, p. 58; vede emergere dal testo un problema di competenza, Noethlichs 1981, p. 106; v. anche Delmaire 1989, p. 245 nt. 16 e pp. 246 e s.

⁷² C.Th. 1.32.4 IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD ARBORIUM COMITEM. *Qui ex apparitione palatina tuae sinceritatis actibus obsecundant, in speculis esse curabunt, ubi quis eam administrationem, quae praede indiget, sortietur, nequaquam sponsorem decurionem offerens audiat.* DAT. V NON. MAI. AUXONIO ET OLYBRIO CONSS.

ponendosi sulla stessa linea moralizzatrice che fu di Valentiniano I: l'imperatore si mostrerebbe "accondiscendente verso le raccomandazioni private, ma estremamente rigoroso per quelle che vanno ad intaccare il regolare svolgimento della vita burocratica ... esige che siano esaminati i meriti e scartate le concessioni di favore, i maneggi (*ambitiones*), le raccomandazioni operate gratis dai funzionari del Palazzo (*suffragia*)"⁷³.

I difetti che gli imperatori si impegnano a combattere sono la pratica della pressione da parte dei giudici (C.Th. 6.30.1), della collusione tra questi e i *palatini* (C.Th. 6.30.4), l'abuso della posizione di controllo ed il prolungamento *sine die* della carica (C.Th. 6.30.2 e C.Th. 6.30.3), nonché la pratica dell'assenteismo (C.Th. 7.12.2).

I rimedi prescelti nei provvedimenti imperiali sono una rigida selezione di chi svolge funzioni di controllo (C.Th. 6.30.2), la temporaneità della carica, ossia l'antica "carta vincente" della repubblica romana, che riappare – legislativamente prevista – con funzione di limite agli abusi dei funzionari (C.Th. 6.30.2 e C. 6.30.3), l'adozione di precise misure sanzionatorie (C.Th. 6.30.2 e C.Th. 7.12.2).

Un'osservazione può essere formulata anche in merito ai destinatari delle quattro costituzioni che aprono il titolo C.Th. 6.30. Se si accetta la proposta di leggere in *Hasellus*, destinatario di C.Th. 6.30.1, un *praefectus urbi*, i quattro provvedimenti risulterebbero indirizzati ai quattro funzionari dotati di poteri tra i più significativi: *praefectus urbi*, *praefectus praetorio*, *comes sacrarum largitionum* e *comes rerum privatarum*, ad ulteriore prova della dilagante situazione di malessere e della necessità di intervenire in tutte le aree di competenza dei *palatini*.

⁷³ Vecchio 1993, pp. 473 ss., il quale richiama C.Th. 6.27.3, del 380, con cui Graziano si sarebbe dimostrato "inflexibile nello stabilire ... che l'*agens in rebus* sia promosso a seguito dello scorrimento della graduatoria".

La paura del 379 per la corruzione dell'esercito, che avrà le sue manifestazioni più eclatanti negli anni successivi⁷⁴, sembra emergere anche nei tentativi legislativi di riorganizzazione del corpo dei *palatini*, sebbene nell'analisi qui condotta non possa trovare in alcun modo conferma la tesi di chi vede in Teodosio l'inizio della definitiva decadenza delle forze militari orientali, posticipato rispetto a quanto le fonti attestano facendo risalire a Costanzo I, Valentiniano e Valente gli episodi di corruzione ed inefficienza militare⁷⁵: sembrerebbe provato lo stato di decadenza del corpo di guardia imperiale anche nell'anno 379, tanto da richiedere un immediato intervento dei due imperatori, ispirata ad un ideale di *leistungsorientierten Burokratie* storicamente sempre meno attuabile⁷⁶.

⁷⁴ Si pensi a C.Th. 7.1.12 del 384.

⁷⁵ In questa prospettiva, le affermazioni di Zosimo (II.32.1 e 38.1) sarebbero “topiche, e rappresentano fittizie retroproiezioni della situazione effettivamente esistente ai tempi di Teodosio I, quando abbiamo la prima attestazione di un reale e forte rilassamento della disciplina dell'esercito orientale”, come ritiene Colombo 2008, p. 129. Si veda, sul problema della corruzione nel tardo impero, Veyne 1981, pp. 339 ss.

⁷⁶ Parla di un modello di ‘burocrazia dell'efficienza’, Eisenstadt 1959, p. 317.

BIBLIOGRAFIA

- Ausbüttel, F.M. 1998 = *Die Verwaltung des römischen Kaiserreiches. Vor der Herrschaft des Augustus bis zum Niedergang des Weströmischen Reiches*, Darmstadt.
- Baini, V. 2008 = *Il confine danubiano fra politica amministrativa e strategia militare in età teodosiana*, "Historia", 57, pp. 453-487.
- Barbero, A. 2005 = *9 agosto 378, il giorno dei barbari*, Bari.
- Bassanelli Sommariva, G. 2010 = *Il regime dei 'bona damnatorum' nel codice teodosiano*, in "AAC", 17, Roma, pp. 665-705.
- Boulvert, G. 1976 = *Aerarium dans les constitutions imperiales*, "Labeo", 22, pp. 151-177.
- Burns, T.S. 1994 = *Barbarians within the Gates of Rome. A Study on Roman Military Policy and the Barbarians, ca. 375-425 A.D.*, Bloomington-Indianapolis.
- Cervenca, G. 1989 = *L'organizzazione delle classi sociali*, in "Lineamenti di storia del diritto romano" (sotto la direzione di M. Talamanca), Milano, pp. 574-580.
- Cesa, M. 1984 = *376-382: Romani e barbari sul Danubio*, in "Studi Urbinati", 57, pp. 63-69.
- Cesa, M. 1994 = *Impero tardoantico e barbari: la crisi militare da Adrianopoli al 418*, Como.
- Chesnut, G.F. 1977 = *The first Christian Histories. Eusebius, Socrates, Sozomen, Theodoret*, Paris.
- Colombo, M. 2007 = *Annotazioni al libro XXXI di Ammiano Marcellino, 'Paideia'*, 52, pp. 243-265
- Colombo, M. 2008 = *'Constantinus rerum novator': dal 'comitatus' diocleziano ai 'palatini' di Valentiniano I*, "Klio", 90, pp. 124-161.
- De Giovanni, L. 2007 = *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma.

- De Martino, F. 1975², *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli.
- Delmaire, R. 1987 = *Un aspect des finances du Bas-Empire romain: l' 'aerarium' impérial*, "L'Information Historique", 49, pp. 140-146.
- Delmaire, R. 1989 = *Largesses sacrées et 'res privata'. L' 'aerarium' impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, École Française de Rome.
- Demandt, A. 1970 = *Magister militum*, in "PWRE", *Suppl.* XII, Stuttgart, coll. 553-790.
- Eisenstadt, S.N. 1959 = *Bureaucracy, Bureaucratization and Debureaucratization*, "Administrative Science Quarterly", 4, pp. 302-320.
- Enßlin, W. 1942 = *Palatini*, in "PWRE", 16.1, Stuttgart, coll. 2529-2560.
- Enßlin, W. 1949 = *Pancratius*, in "PWRE", 18.3, Stuttgart, col. 497-498.
- Errington, R.M. 1996 (a) = *The Accession of Theodosius I*, "Klio", 78, pp. 438-453.
- Errington, R.M. 1996 (b) = *Theodosius and the Goths*, "Chiron", 26, pp. 1-27.
- Fluss 1921 = *Scupis*, "PWRE", 26.1, Stuttgart, col. 910.
- Gothofredus I., 1736 = *Codex Theodosianus*, 1, Lipsiae.
- Gothofredus I., 1737 = *Codex Theodosianus*, 2, Lipsiae.
- Grodzynsky, D. 1987 = *Pauvres et indigents, vils et plebeiens. Une étude terminologique sur le vocabulaire des petites gens dans le Code Théodosien*, "SDHI", 53, pp. 140-218.
- Heather, P. 1991 = *Goths and Romans. 332-489*, Oxford.
- Honoré, T. 1988 = *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford.
- Jones, A.H.M., 1974 = *Il tardo impero romano. 284-602 d.C.*, Milano.
- Jones, A.H.M. – Martindale J. R. – Morris, J. 1997⁵ = *The Prosopography of the Later Roman Empire*, 1, a.D.260-395, Cambridge.

- Leppin, H. 2003 = *Teodosio il Grande*, (traduz. L. Gianvittorio), Roma.
- Leppin, H. 2010 = *Truppenergänzungen in einer aussergewöhnlichen Situation: Theodosius der Grosse und die Rekrutierungen nach Adrianopel*, in “Die Verwaltung der kaiserzeitlichen römischen Armee. Studien für H. Wolff”, (Hg. A. Eich), Stuttgart, pp. 186-199.
- Liebeschütz, J.H.W.G. 1990 = *Barbarians and Bishops. Army, Church, and State in the Age of Arcadius and Chrysostom*, Oxford.
- Lippold, A. 1973 = *Theodosius I*, in “PWRE”, suppl. 13, Stuttgart, coll. 837-961.
- Mastrangelo, L. 2005 = *Il ‘peculium quasi castrense’. Privilegio dei palatini in età tardo antica*, “RIDA”, 52, pp. 261-308.
- Mazza, M. 1973², *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo d.C.*, Bari.
- Mommsen, Th. 1905 = *Codex Theodosianus. I. Theodosiani libri XVI. Pars prior. Prolegomena*, Berlin.
- Noethlichs, K.L. 1981 = *Beamtenum und Dienstvergehen. Zur Staatverwaltung in der Spätantike*, Wiesbaden.
- Paschoud, F. 1986 = *Justice et providence chez Ammien Marcellin*, in “Studi tardoantichi”, 1, 1986, pp. 139-161.
- Pharr, C. 1969², *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions. A Translation with Commentary, Glossary, and Bibliography*, New York.
- Robinson, O. 1981 = *Slaves and Criminal Law*, “ZSS”, 98, pp. 213-254.
- Roda, S. 1987 = *Un caso di assenteismo nei quadri della burocrazia imperiale alla fine del IV secolo d.C.*, “Index”, 15, pp. 367-379.
- Seeck, O. 1897 = *Bauxare*, in “PWRE”, 3.1, Stuttgart, col. 176.
- Seeck, O. 1912 = *Gratianus*, in “PWRE”, 7.1, Stuttgart, coll. 1831-1840.
- Seeck, O. 1931 = *Syagrius*, in “PWRE”, 28.1, Stuttgart, coll. 997-998.
- Seeck, O. 1984² = *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Frankfurt am Main.

Sivan, H. 1996 = *Was Theodosius I a Usurper?*, “Klio”, 78, pp. 198-211.

Vecchio, A. 1993 = *Le raccomandazioni nel costume sociale del tardo impero*, in “Cultura e lingue antiche. III convegno di aggiornamento e di didattica, Palermo, 1989, 29 ottobre-1 novembre”, 3, Roma, pp. 444-487.

Vera, D. 1986 = *Teodosio I tra religione e politica: i riflessi della crisi gotica dopo Adrianopoli*, in “AAC”, 6, Perugia, pp. 223-239.

Veyne, P. 1981 = *Clientèle et corruption au service de l'État: la vénalité des offices dans le Bas-Empire Romain*, “Annales”, 36, pp. 339-353.

Williams, S. - Friell, G. 1999 = *Teodosio. L'ultima sfida*, Genova.

ABBREVIAZIONI

“AAC” = Atti Accademia Costantiniana

“PLRE” = Jones – Martindale - Morris, *Prosopography of the Later Roman Empire*, Cambridge, 1997⁵.

“PWRE” = Real- Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft - Pauly Wissowa.

“SDHI” = Studia et Documenta Historiae et Iuris.

“ZSS” = Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung.

